

Libero Consorzio Comunale di Trapani

già *PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI*

4° SETTORE “TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E SERVIZI ALLE IMPRESE”
SERVIZIO “GESTIONE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE E IMPIANTI TERMICI”
Via Vito Carrera, n° 8 – TRAPANI

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013
Art. 112 D. L.gs. n. 152/2006 - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari. Precisazioni in ordine alle competenze.

**Inviata via Pec
allegati n. 1**

- Ai **SINDACI DEI COMUNI**
della provincia di Trapani
- Ai **Responsabili dei SUAP dei COMUNI**
della provincia di Trapani
- Al **Dirigente Generale**
Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Via Ugo la Malfa, n. 169 - 90146 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
- All’ **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico
della Sicilia**
via G. Magliocco n. 46 - 90141 PALERMO
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
- Al **Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti**
viale Campania n. 36/A – 90144 Palermo
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
- Alla **S.T.A. - U.O.B. Territoriale Ambientale 2**
via Gatti – TRAPANI e p.c.
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
- All’ **ASP – Trapani**
Dipartimento salute pubblica
direzione.generale@pec.asptrapani.it
siav@pec.asptrapani.it
- e p.c. Al **Sig. PREFETTO di Trapani**
protocollo.preft@pec.interno.it

Al fine di fornire alle SS.LL. alcune informazioni necessarie a una corretta interpretazione delle norme relative alla questione indicata in oggetto, si reputa opportuno chiarire che il D.P.R. n. 59/2013, *“Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la*

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale”, stabilisce le modalità e le procedure da adottare ai fini del rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all’art. 3, comma 1 del citato decreto.

In particolare, per quanto riguarda la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 152/2006, in ambito regionale la disciplina a cui fare riferimento è il D.D.G. interdipartimentale n. 61 del 17/01/2007 e ss.mm.ii. che stabilisce le competenze in capo ai diversi Soggetti, come di seguito distinti:

a) Sindaco del Comune:

1) per utilizzo agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, riceve la comunicazione di cui all’art. 3 della legge n. 574 del 1996, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all’utilizzazione agronomica di acque vegetazione e sanse, effettua i controlli di competenza e procede all’accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente (Allegato 1, art. 3, comma 6 del D.D.G. n. 61/2007);

2) per utilizzo agronomica degli effluenti e dei reflui provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) del D.Lgs. 152/2006 e piccole aziende agroalimentari, stabilisce eventuali limitazioni o prescrizioni, effettua i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente.

b) Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento (C.P.T.A.):

ai fini della *verifica della compatibilità con il contesto ambientale* (Allegato 1, art. 3, comma 3, ed Allegato 2, art. 2bis, comma 4, del D.D.G. n. 61 del 17/01/2007 e ss.mm.ii.);

c) ASP competente per territorio:

per il rilascio del *giudizio igienico-sanitario per gli aspetti di competenza* (Allegato 1, art. 3, comma 5, ed Allegato 2, art. 2bis, comma 6, del D.D.G. n. 61 del 17/01/2007 e ss.mm.ii.)

d) A.R.P.A. – Struttura Territoriale di Trapani:

al fine di *fornire il supporto tecnico* (Allegato 1, art. 3, comma 4 ed Allegato 2, art. 2bis, comma 5, del D.D.G. n. 61 del 17/01/2007 e ss.mm.ii.)

L’art. 4, Allegato I del richiamato D.D.G., al comma 7, stabilisce anche che:

“La Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento valuta la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica proposte, tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali dell’ambiente ricevitore, dei corpi idrici presenti, e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche, con riferimento in particolare alle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti, segnalando al Sindaco, per gli adempimenti di competenza, i casi di possibili rischi e danni ambientali.”;

Il **D.D.G.** assegna, inoltre, al **Sindaco del Comune** il compito di imporre prescrizioni e condizioni all'uso agronomico proposto dalla ditta anche sulla base dei supporti forniti dagli altri Enti richiamati ai precedenti punti b), c) e d):

art. 4, comma 8, Allegato I “Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, del parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente, ovvero dei risultati dei controlli previsti, e tenendo conto del giudizio di idoneità igienico-sanitaria da parte della AUSL competente per territorio, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.”;

art. 18, comma 9, Allegato II “Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 e del parere della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente, e tenendo conto del giudizio di idoneità igienico-sanitaria da parte dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, ovvero dei risultati dei controlli previsti, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio, nel caso di mancata comunicazione e/o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite”.

Alla luce di quanto esposto, e richiamando anche quanto stabilito dalla L. 574/96 ed in osservanza alle direttive del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 06/07/2005, è pertanto chiaro ed evidente che il D.D.G. individua nel **Sindaco** il **Soggetto competente**, tenuto ad esprimere il **parere** di competenza sull'utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006.

Questo Ente in qualità di Autorità Competente, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ha quindi ritenuto di coinvolgere nel procedimento A.U.A. gli Enti sopra richiamati ai punti a), b), c) e d) invitandoli alle conferenze di servizio, ma non sempre è stato fornito il supporto richiesto.

In particolare, a seguito del nuovo funzionigramma regionale approvato con Delibera di Giunta n. 239 del 27/06/19, la **S.T.A. U.O.B. Territoriale Ambientale 2 (ex U.T.A.)**, che si esprimeva fino a quella data sulle competenze assegnate dal D.D.G. all'ex C.P.T.A., ha comunicato, con nota prot. 22943 del 30/04/2020 di non avere più alcuna competenza in merito all'utilizzazione agronomica ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006.

Anche l'Autorità di Bacino e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acqua e Rifiuti, hanno formalmente comunicato la “non competenza” sull'argomento.

Quanto sopra riportato ha comportato la conseguenza che nessuna articolazione dell'Amministrazione Regionale ha ritenuto di esprimere le valutazioni di competenza già assegnate all'ex C.P.T.A.

Le descritte criticità, unitamente ad altre rilevate nei procedimenti AUA, sono state oggetto di formale segnalazione agli Organi regionali giusta nota prot. n. 16660 del 19/05/2020 e, più specificamente in ultimo, con nota prot. n. 16536 del 31/05/2021.

La determinazione delle competenze in materia è stata anche posta alla base di specifici quesiti posti dall'Autorità di Bacino all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, che ha espresso il parere prot. n. 18732/75.11.21 del 05/08/2021 che si **allega** alla presente.

L'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in particolare, con riguardo alle competenze ex C.P.T.A., ha espresso il proprio punto di vista evidenziando come la disposizione del legislatore regionale abbia voluto trasferire le competenze, già spettanti alle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento (C.P.T.A.), al Dipartimento regionale dell'Ambiente.

Pertanto, nei procedimenti A.U.A. per i quali è richiesto il titolo di cui all'art. 3, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013, il Comune, nella qualità di Soggetto Competente, è tenuto ad esprimere i pareri di competenza ai sensi **del comma 8, art. 4, Allegato I** e del **comma 9, art. 18, Allegato II del D.D.G. n. 61 del 17/01/2007** e ss.mm.ii., tenendo conto degli apporti dell'A.S.P. competente per territorio e del Dipartimento regionale dell'Ambiente, al quale, alla luce del parere del richiamato Ufficio Legale, sono state trasferite le competenze già assegnate all'ex C.P.T.A.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe Scalisi



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raimondo Cerami



Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell'Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Piazza V. Veneto, 2 – 91100 Trapani

pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - **sito web:**
www.consorziocomunale.trapani.it

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 18732 / 75.11.21 del 5 agosto 2021 Pos. Coll. e Coord. n.1

Oggetto: Art. 112 D.Lgs. n. 152/2006 e Decreto regionale 17 gennaio 2007 n. 61 e ss.mm.ii.
- Utilizzazione agronomica – Aggiornamento disciplina – Quesito.

Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio I – Tutela delle Risorse Idriche
Palermo
(Rif. prot. 27 luglio 2021, n. 11720)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine agli effetti conseguenti alla soppressione delle commissioni provinciali tutela e ambiente e lotta contro l'inquinamento, derivanti dalla l.r. n. 26/2012, e alle possibili refluenze determinate nei confronti delle competenze attribuite all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente – Dipartimento regionale dell'ambiente, per effetto della medesima legge.

Nel contempo, è stata posta in rilievo la possibile modifica del D.D.R. 17 gennaio 2007, n. 61 a seguito dell'intervenuta abolizione delle competenze delle Città metropolitane e liberi consorzi, in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento.

Si riferisce al riguardo che la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, *“nell’istituire l’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, ha previsto all’art. 3 comma 4, che alla stessa sia attribuito, tra l’altro, il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito*

dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore”.

La Regione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), *“aveva disciplinato l'utilizzazione agronomica di taluni materiali, attribuendo determinate competenze in materia di controlli ambientali alle ex province (si veda in particolare il Decreto regionale 17 gennaio 2007, n. 61 e ss.mm.ii. dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, dei Dipartimenti Regionali Interventi Strutturali ed Interventi Infrastrutturali dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Ispettorato Regionale Sanitario e dell'Ispettorato Regionale Veterinario...”.*

Codesto Richiedente rappresenta che il predetto decreto n. 61/2007 ha assegnato alla Regione ed ai vari enti una serie di adempimenti, ed, in particolare, per le ex Province regionali, l'adozione di un Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con l'avvalimento delle ex commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento (...), l'effettuazione dei controlli di competenza e l'accertamento delle violazioni della normativa vigente, procedendo all'irrogazione delle sanzioni di competenza.

Quanto sopra premesso, codesta Autorità di bacino pone in evidenza le competenze delle commissioni provinciali tutela e ambiente e lotta contro l'inquinamento *“cui erano affidati, dal decreto 61/2007, specifici compiti (art. 3 comma 3 art. 4 commi 3, 5 e 7, art. 10 comma 5); tali commissioni provinciali sono state soppresse dalla legge regionale n. 26/2012 che, all'art. 11, comma 110, ha altresì disposto che le relative funzioni siano svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente”.*

Ritiene, conseguentemente, codesta Amministrazione che *“in forza della l.r. 26/2012, l'aggiornamento del decreto 61/2007 non possa che assegnare le predette competenze al Dipartimento regionale dell'Ambiente”.*

Nel contempo viene posta all'attenzione di questo Ufficio la problematica relativa alle competenze delle ex province regionali, ritenendo *«che l'attribuzione operata dal decreto 61/2007, norma di rango secondario rispetto alla legge regionale 9/86 istitutiva delle province regionali, sia derivata dalle competenze previste dall'art. 13 comma 1 punto 3 lettera e) di tale legge che attribuiva alle ex province competenza in materia di “tutela*

dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali”>>.

Si rimarca, al riguardo, che la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, istituendo i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ha previsto che le rispettive funzioni venissero ridefinite con apposita legge, stabilendo, tuttavia, che *“i liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico”.*

Con successiva legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, quali enti di area vasta, risultano titolari, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali, ai sensi della normativa vigente, di una serie di funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, alle ex province regionali, in materia di organizzazione del territorio e della tutela ambientale (art. 27, comma 1, punto 3).

Viene, quindi, rilevato che *“nella stessa legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, tra le funzioni proprie degli Enti di area vasta, non sono state ricomprese le funzioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, lettera e), “tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza delle attività industriali”.*

Tale competenza, in un primo tempo attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 33, comma 1, punto 2, lettera a) della l.r. 15/2015, è stata successivamente eliminata, per effetto delle modifiche alla medesima legge, intervenute a seguito della l.r. 1 aprile 2016, n. 5.

Ritiene, quindi, codesta Amministrazione che *“in atto le Città metropolitane e i liberi consorzi non abbiano più competenze di prevenzione e controllo dell'inquinamento e pertanto vada conseguentemente modificata la disciplina regionale di cui al Decreto 67/2001, escludendo le attività di controllo e verifica indicate all'art. 3 comma 2 e all'art. 9 comma 2 dell'allegato 1, nonché all'art. 2 bis comma 2 e all'art. 34 comma 2 dell'allegato 2”.*

Resterebbe in capo alle Città metropolitane e liberi consorzi la competenza delle ex province, relativa all'irrogazione delle sanzioni di competenza (art. 10, comma 4 dell'allegato 1 al DDG 61/2007) in quanto attribuita ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e la designazione quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si chiede, pertanto, l'avviso dello scrivente Ufficio sui quesiti sopra rappresentati.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Quanto al primo quesito ritiene lo scrivente di poter condividere l'avviso di codesta Amministrazione.

Sul punto si osserva che il D.D.R. 17 gennaio 2007, n. 61 (*Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari*), ha previsto, all'articolo 5, in capo alle Province regionali, con l'avvalimento delle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, sulla base delle indicazioni contenute nel "Piano regionale di controllo", l'adozione del Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

L'articolo 3, comma 2, dell'allegato 1 del medesimo D.D.R. n. 61/2007 ha previsto che *"la Provincia, avvalendosi della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, elabora il Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, effettua i controlli di competenza, procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente ed all'irrogazione delle relative sanzioni"*.

Alle superiori disposizioni si aggiungono quelle che, a vario titolo (cfr. articolo 9, commi 2 e 3; articolo 10, comma 4 dell'allegato 1; e articolo 34, commi 2, 3 e 5 dell'allegato 2 del D.D.R. citato) coinvolgono la Provincia regionale in materia di accertamento delle violazioni, emissione dell'ordinanza ingiunzione o archiviazione, verifica periodica delle attività di stoccaggio, irrogazione delle relative sanzioni di competenza, elaborazione del Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

Poste le superiori premesse, va osservato che la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale), all'articolo 11, comma 110, ha previsto che, *"A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente"*.

Risulta, quindi, evidente che, avendo il legislatore regionale disposto espressamente il trasferimento delle competenze (già spettanti alle Commissioni provinciali sopra identificate) al Dipartimento regionale dell'ambiente, in sede di aggiornamento della disciplina amministrativa di cui al citato D.D.R. n. 61/2007, non potrà non tenersi conto di tale previsione traslativa.

Relativamente al secondo quesito oggetto di consultazione si rappresenta quanto segue.

La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, istitutiva della Provincia regionale, ha previsto che, *“nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione”*, la **Provincia regionale** provvede (tra le altre) sulle materie relative a *“tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali”* (art. 13, comma 3, lettera e).

La legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, istitutiva dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, dopo aver stabilito che *“con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali”* (art. 10, comma 1), ha assegnato ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico (art. 10, comma 2).

Con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), sono state, tra le altre, ridefinite le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

In particolare, gli articoli 27 e 28, oltre alle funzioni già spettanti alle ex province regionali, che risultano, quindi, sussunte preliminarmente tra le titolarità dei nuovi enti territoriali, attribuiscono loro specifiche competenze in varie materie, tra cui quelle connesse alla tutela ambientale (nei limiti della programmazione regionale).

Con specifico riferimento alla *“tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali”*, si rileva, come già osservato da codesta Amministrazione, che tale competenza, originariamente attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 33 della citata l.r. 15/2015, è venuta meno a seguito dell'abrogazione operata dalla legge regionale 1 aprile 2016, n. 5 [Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane)], articolo 12, comma 2.

Sul punto occorre rimarcare come l'intervenuta soppressione consegua alle censure di illegittimità costituzionale dell'articolo 33 per effetto del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2015 (reg. ric. n. 8/2015).

Le censure mosse alla norma citata, come rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato nella suddetta impugnativa, radicano le proprie ragioni sulla violazione della competenza esclusiva dello Stato, *“soprattutto ove si osservi che la Regione Sicilia non ha in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alcuna competenza legislativa propria. Questa situazione di carenza di potere legislativo, e della impossibilità di colmare la relativa lacuna con interpretazione delle proprie disposizioni statutarie, è già stata rilevata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n 12/2009, n. 380/2007 e n. 422/2002.*

E così come nessuna competenza legislativa può essere esercitata in una materia di competenza esclusiva dello Stato, nessuna altra competenza può essere rivendicata in quell'ambito, neppure di natura meramente amministrativa. Pertanto, la norma in questione è da dichiarare costituzionalmente illegittima¹”

Di conseguenza, diversamente da quanto ritenuto da codesta Autorità, si è dell'avviso che, con specifico riferimento alla materia della “tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento”, la stessa sia da ricomprendere, per effetto della soppressione *de qua*, tra quelle indicate dal legislatore regionale tra le funzioni già spettanti alle ex province regionali² ed oggi rimesse alle competenze delle Città metropolitane e liberi consorzi di comuni.

In tale senso, quindi, si ritiene che rimanga inalterato il quadro normativo previgente.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

¹ Analogamente, Corte Costituzionale 129/2019, *“ (...) la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, per la molteplicità dei settori di intervento, interferisce con altri interessi e competenze; e tuttavia la disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere di piena trasversalità rispetto alle eventuali attribuzioni regionali. Le Regioni, pertanto, mantengono una competenza legislativa alla cura degli interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, ma la disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (...)”*.

² *Ut supra: (...) Per espressa previsione dell'art. 197, comma 1, cod. ambiente, l'attribuzione di funzioni amministrative alle province costituisce attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Quest'ultimo ha subito incisive modifiche in seguito all'approvazione della legge n. 56 del 2014. Detta legge ha ridefinito la Provincia quale ente di area vasta, preposto essenzialmente a funzioni di coordinamento, riducendo notevolmente il perimetro delle funzioni ad essa attribuite (...). In tale ottica, il rimettente ha sostenuto che la mancata approvazione della riforma, determinata dagli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, avrebbe determinato l'esaurimento della funzione della legge n. 56 del 2014. (...) la Corte rileva, tuttavia, che non vi sono elementi per negare la perdurante vigenza, nell'ordinamento degli enti locali, dell'assetto delle funzioni delle province tracciato dalla legge n. 56 del 2014, mantenendo tale intervento legislativo piena efficacia quanto al “dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni delle Province che continuano ad esistere quali enti territoriali di area vasta “.*

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorso 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio (ovvero potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio).

F.to Avv. Dario Schelfi

Il Dirigente

F.to Avv. Gianluigi Amico

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Giovanni Bologna